

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Dott.ssa Francesca Sturba
Avv. Giulia Bassanini
Dott.ssa Giulia Veronese
Dott.ssa Alessia Segliani
Avv. Elisa Mardegan
Avv. Ilaria Manin
Avv. Gianmarco Sarto
Dott. Nicola Cantarello
Rag. Monica Massironi

Padova, 18 marzo 2025
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06/2025

RIAPERTURA DEI TERMINIMI PER LA ROTTAMAZIONE-QUATER

Gentili Clienti,

recentemente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la procedura telematica per la presentazione, **entro il 30.04.2025**, della domanda di "Rottamazione-quater" per i soggetti decaduti dalla definizione agevolata.

Si ricorda che:

- è opportuno presentare la domanda quanto prima per anticipare la preclusione, nonché la sospensione delle azioni già in corso;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il soggetto non è considerato inadempiente con conseguente possibilità di rilascio del DURC.

Con DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", è stata disposta la riammissione alla definizione agevolata "**Rottamazione-quater**" dei carichi affidati dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.01.2000 - 30.06.2022**, a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione e che al **31.12.2024 sono decaduti** dalla definizione a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute.

DEBITI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTA LA RIAMMISSIONE

Rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della rottamazione-quater per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024, oppure non è stato effettuato nessun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31.12.2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano, invece, nella riammissione i **debiti** per i quali i relativi **piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024**.

SCADENZE

Ai fini della riammissione:

- va presentata on line la nuova **domanda entro il 30.04.2025**;
- il **debito da saldare entro il 31.12.2024**, maggiorato degli **interessi del 2% annuo** a decorrere **dall'1.11.2023**, va corrisposto alternativamente:
 - **in un'unica soluzione**, entro il 31.07.2025;
 - in un massimo di **10 rate consecutive**, di pari importo.

In tal caso:

- la prima e la seconda rata vanno versate rispettivamente entro il 31.07.2025 e 30.11.2025;
- le restanti rate devono essere versate entro il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 del 2026 e 2027.



È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.

COME PRESENTARE DOMANDA ONLINE

Sarà possibile accedere al portale istituzionale Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite l'Identità Digitale SPID, con la Carta d'Identità Elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi e compilare il modulo online.

Ma la richiesta potrà essere presentata **anche** senza autenticarsi, dall'**area pubblica**:

- compilando il form con il numero della cartella/avviso e quello della "comunicazione delle somme dovute" originaria;
- allegando la documentazione di riconoscimento;
- specificando l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.

Anche gli intermediari potranno procedere direttamente online per i loro clienti: in questo caso la domanda dovrà essere presentata dall'area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.



Se la domanda riguarda **somme oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**, invece, sarà necessario **trasmettere il modulo DA-LS-RIAMM via PEC all'indirizzo delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione indicati nel documento**.

CONSEGUENZE A PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione **limitatamente ai debiti** rientrati nell'ambito applicativo della riammissione alla rottamazione-quater:

- **non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive**;
- **non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo**;
- **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche**, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Con l'occasione invitiamo pertanto i Gentili Clienti ad entrare con le proprie credenziali SPID nell'area riservata all'interno del sito dell'Agenzia della Riscossione per verificare le eventuali cartelle di pagamento esistenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti.

